

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**STATO CIVILE - NORMATIVA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO - ART. 12
DECRETO LEGGE 132/2014 - CONVERTITO IN LEGGGE N. 162/2014- ISTITUZIONE
DIRITTO FISSO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n.162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.261 del 10 novembre 2014;

Preso atto che l'articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi in cui all'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera B), della legge 1/12/1970, n.898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, in tutti e tre i casi è sempre necessario un accordo consensuale.

Le suddette disposizioni non si applicano:

- in presenza di figli minori (anche di una sola parte)
- in presenza di figli maggiorenni incapaci
- in presenza di figli portatori di handicap grave (L. 104/92)
- in caso di figli economicamente non autosufficienti
- in caso di accordi patrimoniali (es. l'uso della casa coniugale e l'assegno di mantenimento ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

I richiedenti dovranno rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile per l'iter da seguire;

Rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art.12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;

Dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'art.4 della tabella allegato A) al D.P.R. 642/1972 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad euro 16,00;

Ritenuto di determinare che l'importo del succitato diritto fisso sia equivalente al corrispettivo della marca da bollo;

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/00 circa le competenze della Giunta Comunale;

Visto il T.U.L.E.L. 18.08.2000 n. 267

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica:
servizio Demografico : FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Con voto unanime, espresso in forma palese

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:

**“STATO CIVILE - NORMATIVA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO -
ART. 12 DECRETO LEGGE 132/2014 - CONVERTITO IN LEGGGE N. 162/2014-
ISTITUZIONE DIRITTO FISSO.”.**

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

DELIBERA

1. di stabilire che l'ammontare del diritto fisso da versare al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art.12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 , sia equivalente al corrispettivo della marca da bollo .
2. di dare atto che lo stesso verrà riscosso direttamente dall'Ufficio dei servizi demografici, che rilascerà debita ricevuta.
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.